



Comune di
MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29

Seduta del 30/06/2021

OGGETTO: TARIFFE I.U.C. - TARI ANNO 2021. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese Giugno alle ore 20:45 nella Sala Consiliare del Comune su intestato.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	CASTELLARI ELENA	Sindaco	Presente
2	CASADEI MAURIZIO	Consigliere	Presente
3	SANCHI CLAUDIA	Consigliere	Presente
4	BALDACCI GIAN MATTEO	Consigliere	Presente
5	BERTOZZI ANTONIO	Consigliere	Presente
6	BALDACCI MICHELE	Consigliere	Assente Giust.
7	FIORANI MIRCO	Consigliere	Presente
8	MONTINARO GABRIELLA	Consigliere	Presente
9	RANIERI BERNADETTA CECILIA	Consigliere	Assente Giust.
10	MARSETTI SHELINA	Consigliere	Assente Giust.
11	COSTA JENNIFER	Consigliere	Assente Giust.
12	TORDI SIMONE	Consigliere	Presente
13	ANTICO ANDREA	Consigliere	Presente

Tot. Presenti N. 9	Tot. Assenti N. 4
--------------------	-------------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Sindaca, Elena Castellari.

Partecipa il Segretario Comunale Andrea Volpini, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è Pubblica.

Nominati scrutatori i Signori: BERTOZZI ANTONIO, FIORANI MIRCO, ANTICO ANDREA.

Partecipa l'assessore esterno: GNESI MAURO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata da AREA FINANZIARIA E TRIBUTI sono stati espressi i seguenti pareri allegati alla delibera:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
Parere Favorevole
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile:
Parere Favorevole

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:



Comune di
MONTESCUDO – MONTE COLOMBO
PROVINCIA DI RIMINI

AREA FINANZIARIA E TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO
n. 30 del 26/06/2021

OGGETTO: TARIFFE I.U.C. - TARI ANNO 2021. APPROVAZIONE.

PRESO ATTO CHE con legge regionale 23.11.2015, n. 21 è stato istituito il Comune di Montescudo – Monte Colombo mediante fusione dei Comuni di Montescudo e Monte Colombo, a decorrere dal 1° gennaio 2016;

RICHIAMATE:

- 1) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 29/12/2020 ad oggetto “Approvazione del documento unico di programmazione (DUP per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 del T.U.E.L.”;
- 2) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 29/12/2020, ad oggetto “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);
- 3) la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2021 avente ad oggetto “I variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa ai sensi art. 175, commi 4 e 5-bis del D.Lgs. 267/2000 e contestuale I variazione al piano esecutivo di gestione 2021/2023 ai sensi art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”;
- 4) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09/03/2021 ad oggetto “Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2021 avente ad oggetto “I variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa ai sensi art. 175, commi 4 e 5-bis del D.Lgs. 267/2000 e contestuale I variazione al piano esecutivo di gestione 2021/2023 ai sensi art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000” ratifica;
- 5) la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 09/03/2021 ad oggetto “Variazione del documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2021/2023. I provvedimento”;
- 6) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09/03/2021 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000). Il provvedimento”;
- 7) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/04/2021 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000). III provvedimento”;
- 8) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 30/04/2021 ad oggetto “Approvazione III variazione al piano esecutivo di gestione 2021/2023 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 9) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 07/05/2021 ad oggetto “Variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio di previsione finanziario 2021/2023. (Art. 175, comma 5-bis, Lett. D), D.Lgs. n. 267/2000);
- 10) la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/05/2021 ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000). IV provvedimento”;
- 11) la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 27/05/2021 ad oggetto “Approvazione IV variazione al piano esecutivo di gestione 2021/2023 (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000”;

PREMESSO CHE l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 la IUC (Imposta Unica Comunale), che si compone dell'IMU (Imposta Municipale Propria), della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) e della TARI (Tassa sui Rifiuti);

PRESO ATTO dell'articolo 1, comma 738, Legge n. 160 del 27.12.2019 secondo cui *"A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);"*

VISTI i commi da 641 a 705 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 682 e 702 sulla potestà regolamentare ed il comma 683, dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che recita:

683. *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili"*

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni – pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 22 marzo 2021, n. 70), in base al quale *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;

CONSIDERATO CHE, in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata Legge n. 147/2013 e del D.P.R. n. 158 del 27/04/1999 *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"* ed in particolare l'art. 8 che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la determinazione delle tariffe;
- l'art.1, comma 527 e ss, Legge n. 205 del 27/12/2017, che con decorrenza 1/1/2018 ha attribuito alla ridenominata Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ad oggetto: *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021"* e contenente la regolazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);
- la delibera di ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 ad oggetto *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;

OSSERVATO CHE:

- ARERA opera in forza della disposizione generale di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- all'Autorità, il citato art. 1, comma 527, della L. n. 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
- la medesima disposizione, inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
 - a) *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
 - b) *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
 - c) *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data 30 giugno 2021 avente ad oggetto *“Approvazione Piano economico finanziario (PEF) TARI. Anno 2021”*;

PRESO ATTO che a seguito dell'emergenza sanitaria originata da COVID-19, sono emerse problematiche di natura socio-economica derivanti dalle limitazioni imposte dai provvedimenti governativi tesi a contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus;

CONSIDERATO che, in ragione della situazione di stallo che si è venuta a creare, molte aziende non hanno potuto esercitare la propria attività a causa della chiusura imposta dalle disposizioni approvate dal Governo;

VERIFICATO che per dare sollievo alle utenze non domestiche che hanno subito i maggiori disagi per quanto accaduto, l'Autorità per l'Energia, Rete ed Ambiente (ARERA), ha formulato le proprie linee guida per applicare riduzioni correlate allo scenario emergenziale illustrato, nella deliberazione n. 158/2020;

VISTI i criteri indicati da ARERA, con particolare riferimento all'Allegato *“A”*, della richiamata delibera n. 158/2020, in cui vengono fissati dei parametri per la riduzione della quota variabile delle tariffe TARI, in grado di contenere l'onere a carico delle utenze non domestiche, colpite dal blocco delle attività economiche;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 06/08/2020 ad oggetto “Conferma applicazione tariffe TARI 2019 per l’anno 2020 e applicazione riduzioni COVID-19”;

CONSIDERATO che, in applicazione ai parametri indicati nell’Allegato “A” della citata deliberazione n. 158/2020 di ARERA, peraltro condivisi anche da IFEL, fondazione ANCI, erano state previste riduzioni della quota variabile della tariffa, ossia del coefficiente kd, nella misura di seguito indicata:

categorie di Utenze Non Domestiche con riferimento alle tabelle sotto indicate	RIDUZIONE
ALLEGATO "A" deliberazione ARERA n. 158/2020	abbattimento su coefficiente Kd
Tabella 1a	50%
Tabella 1b	60%
Tabella 2	60%
Tabella 3	30%

RICHIAMATO l’art. 6, D.l. 73/2021, “Agevolazioni Tari”, il quale dispone che:

“ 1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;

DISPOSTO DI applicare alle utenze non domestiche per l'anno 2021 lo stesso abbattimento previsto per le stesse utenze nell'anno 2020 con la sopraccitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 06/08/2020, come da medesimo prospetto;

DATO ATTO CHE l'IFEL ha diffuso i dati relativi al riparto del fondo di cui comma 1, art. 6, D.L. 73/2021, da quali si evince un importo assegnato al presente Ente pari a € 47.597,00;

RITENUTO di finanziare la riduzione della quota variazione delle tariffe delle utenze non domestiche per l'anno 2021 determinata in base a quanto sopra disposto pari a € 55.638,17 per un importo pari a € 47.597,00 con il fondo di cui art. 6, comma 1, D.L. 73/2021 e per € 8.041,17 mediante risorse di bilancio;

DATO ATTO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo facendo riferimento ai commi 651-652 della Legge 147/2013, che testualmente recitano:

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, determinato in base al sistema previsto dal nuovo metodo tariffario (MTR) imposto da ARERA, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI, come previsto dal vigente regolamento;

RITENUTO opportuno prevedere che la TARI sia versata mediante n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 1 ottobre 2021;
- 2° rata 1 dicembre 2021;

DATO ATTO CHE alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

DI DARE ATTO CHE con successiva variazione di Bilancio saranno adeguate le previsioni dei capitoli relativi alla Tari e al fondo ex art. 6 D.l. 73/2021;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI;

RICHIAMATO il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), art. 15-bis: "Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali", che integra l'art. 13, commi 15 e 15 bis, del D.L. 201/2011 in materia di TARI;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole obbligatorio, espresso ai sensi dell'art.32, comma 2, del vigente Statuto comunale dai Consigli di Municipio di Monte Colombo e di Montescudo, in data 28/06/2021;

VISTO il parere favorevole obbligatorio, espresso dal Revisore dei Conti;

PROPONE

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI APPROVARE per l'anno 2021 le tariffe della TARI, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati A, B e C della presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) DI STABILIRE CHE per l'anno 2021 le utenze non domestiche subiscono un abbattimento in applicazione ai parametri indicati nell'Allegato "A" della deliberazione n. 158/2020 di ARERA, condivisi anche da IFEL e fondazione ANCI, mediante riduzioni della quota variabile della tariffa, ossia del coefficiente kd, nella misura di seguito indicata:

categorie di Utenze Non Domestiche con riferimento alle tabelle sotto indicate	RIDUZIONE
ALLEGATO "A" deliberazione ARERA n. 158/2020	abbattimento su coefficiente Kd
Tabella 1a	50%
Tabella 1b	60%
Tabella 2	60%
Tabella 3	30%

- 4) DI DICHIARARE CHE la riduzione della quota variazione delle tariffe delle utenze non

domestiche pari a € 55.638,17 è finanziata per un importo pari a € 47.597,00 con il fondo di cui art. 6, comma 1, D.L. 73/2021 e per € 8.041,17 mediante risorse di bilancio;

5) DI DARE ATTO CHE alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Rimini nella misura del 5%, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n.504/1992;

6) DI DARE ATTO CHE le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno efficacia dal 01/01/2021;

7) DI STABILIRE CHE la TARI sia versata mediante n. 2 rate, aventi le seguenti scadenze:

- 1° rata 1 ottobre 2021

- 2° rata 1 dicembre 2021

8) DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

Propone altresì

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco cede la parola alla Responsabile dell'Area Finanziaria per l'illustrazione tecnica del punto posto all'ordine del giorno.

Nessuno dei Consiglieri chiede di intervenire, si passa quindi alla votazione.

Con 7 voti favorevoli e 2 voti contrari (Antico e Tordi) resi per appello nominale dai 9 consiglieri presenti e votanti :

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, 4° comma del TUEL 267/2000, con successiva separata votazione che riporta il seguente esito: 7 voti favorevoli e 2 voti contrari (Antico e Tordi) resi per appello nominale dai 9 consiglieri presenti e votanti.

Approvato e sottoscritto:

LA SINDACA
ELENA CASTELLARI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm*